



Istituto d'Istruzione Superiore "Decio Celeri" Lovere (BG)
Liceo Artistico – Classico – Scientifico – Scienze Applicate – Sportivo
Via Nazario Sauro, 2 - 24065 Lovere (BG) – Tel. 035 983177 – C.F. 81004920161 –
Cod.Mecc. BGIS00100R

www.liceoceleri.it e-mail: bgis00100r@istruzione.it posta certificata: bgis00100r@pec.istruzione.it

Lovere, li 23 maggio 2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTI** gli artt. 8, 9, 10 della Legge 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, concernenti la composizione, la funzione e i compiti del Consiglio di Istituto
- VISTO** l'art. 33 del Decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, concernente le competenze in materia economico-finanziaria dell'organo in parola
- VISTO** il Regolamento di Istituto dell'I.I.S. “Decio Celeri”
- PRESO ATTO** del parere favorevole del Collegio Docenti dato con delibera n.4/167 del 09.05.2023
- APPROVATO** il presente regolamento con delibera n.6/119 del 23.05.2023

PROMULGA

Regolamento del Consiglio di Istituto

Approvato con Delibera n. 6/119 del 23.05.2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Definizione

Il Consiglio di Istituto (da qui “Consiglio”) è l'organo collegiale, composto da rappresentanti di ciascuna componente della scuola, che adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento dell'Istituzione scolastica.

Art. 2 - Competenze e funzioni del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, relativamente alle seguenti materie:

- delibera della Programmazione annuale e del Conto Consuntivo e di disposizioni in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per garantire l'efficiente funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto;
- adozione del Regolamento d'istituto e relativi allegati che devono, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza

- degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico e simili;
- c. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, nonché promulgazione della regolamentazione per l'utilizzo delle stesse e degli spazi della sede dell'Istituto;
 - d. approvazione e adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - e. stesura dei criteri generali per la programmazione educativa e per l'accettazione delle iscrizioni degli studenti in entrata, nonché per la formazione delle classi, l'assegnazione di queste ai singoli docenti;
 - f. espressione di un parere sull'andamento generale dell'Istituto e individuazione dei criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
 - g. stesura dei criteri e della regolamentazione per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - h. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - i. partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - j. irrogazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità agli studenti di oltre 14 giorni, fino all'allontanamento sino al termine delle lezioni, su richiesta del Consiglio di Classe competente.

Art. 3 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto, visto il numero di studenti iscritti all'istituto stabilmente superiore al numero di 500, dalle seguenti componenti (da qui "Consiglieri"):
 - Dirigente Scolastico, membro di diritto
 - 8 rappresentanti della componente docenti
 - 4 rappresentanti della componente studenti
 - 4 rappresentanti della componente genitori
 - 2 rappresentanti della componente ATA.
2. Tutte le componenti hanno mandato triennale, fatta salva quella degli studenti, che viene rinnovata annualmente. Alle sedute può prendere parte, senza necessità di delibera e senza diritto di voto, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al fine di chiarire i documenti di materia economico- finanziaria che vengono portati all'attenzione del Consiglio.
3. Decadono in automatico dalla carica i Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive.
4. Altri membri della comunità scolastica o persone esterne, se ritenuto necessario, possono essere invitate a partecipare alle sedute del Consiglio previa delibera dello stesso.
5. Fatto salvo il Dirigente Scolastico, in quanto membro di diritto, tutti gli altri membri sono eletti in seno alla componente scolastica che rappresentano: rispettivamente, al Collegio Docenti, al corpo studentesco, all'insieme di entrambi i genitori e/o tutori legali degli studenti e al personale Assistente Tecnico Ausiliario dipendente dell'Istituto.

Art. 4 - Presidente del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente in seno alla componente genitori, che modera le sedute e dirige l'azione di governo dell'organo, facendosi garante della piena partecipazione democratica di tutte le componenti ai lavori del Consiglio; presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori, nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.
2. Il Presidente ha diritto di libero accesso ai locali della scuola durante il normale orario di servizio; ha altresì il diritto di disporre del servizio di segreteria e di ottenere dagli uffici della scuola e dalla Giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione la relativa documentazione.

Art. 4bis - Elezione del Presidente

1. L'elezione si svolge in apertura della prima seduta, convocata e inizialmente presieduta dal Dirigente Scolastico, a maggioranza assoluta (50% + 1) di tutti i votanti e a scrutinio segreto; qualora la prima votazione non vada a buon fine essa viene ripetuta, ma per l'elezione diventa sufficiente la maggioranza relativa dei voti.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal membro più anziano della componente genitori.

Art. 5 - Vicepresidente del Consiglio di Istituto

Il Consiglio può scegliere di eleggere al suo interno un Vicepresidente, secondo le medesime modalità del Presidente. Qualora non venga nominato, svolge le sue funzioni il membro più anziano in seno alla componente genitori.

Art. 6 - Segretario del Consiglio di Istituto

Il Consiglio può eleggere al suo interno un Segretario che si occupa della redazione della verbalizzazione e dei documenti per le delibere adottate dall'organo nelle riunioni. Può essere eletto in seno a qualsiasi componente; qualora non venga eletto, le sue funzioni sono svolte a turno da tutti i membri della componente docenti.

Art. 7 - Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto

Il Consiglio costituisce al suo interno una Giunta Esecutiva, che ha come principale compito la redazione della Programmazione annuale e del Conto Consuntivo; prepara inoltre i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere collaborando con la segreteria. È composto dai seguenti membri:

- Dirigente Scolastico, membro di diritto, con funzioni di Presidente
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, membro di diritto, con funzioni di Segretario
- 1 rappresentante dei docenti
- 1 rappresentante degli studenti
- 1 rappresentante dei genitori
- 1 rappresentante del personale ATA

Art. 7bis - Convocazione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta è convocata con almeno 5 giorni di preavviso dal Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, con l'indicazione dell'Ordine del giorno.
2. La Giunta, in quanto organo perfetto, richiede la partecipazione di tutte le componenti per la validità della seduta.

TITOLO II - RIUNIONI Art. 8 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'Anno Scolastico, su richiesta di almeno una componente o del Dirigente Scolastico.
2. La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, viene protocollata e inoltrata dalla segreteria almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza può pervenire fino a ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta per fondati motivi, da riportare nella convocazione stessa.
3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente pro tempore.

Art. 9 - Modalità di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente, acquisita la disponibilità delle componenti e sentita la Dirigenza, redige la convocazione assieme alla segreteria, riportando in essa la data e l'ora della riunione, l'Ordine del Giorno ed eventuali allegati, e la autentica con la propria firma.
2. Per la convocazione del Consiglio in via telematica si rimanda al "*Regolamento sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli Organi Collegiali*", che si allega al presente Regolamento.

Art. 10 - Ordine del giorno

1. L'Ordine del Giorno riporta gli argomenti di discussione della seduta e deve includere i punti suggeriti da ciascun Consigliere.
2. È formulato dal Presidente in accordo con il Dirigente Scolastico.
3. In caso di convocazione straordinaria, deve riportare le motivazioni che l'hanno causata.
4. Qualora ci siano documenti da deliberare, questi devono essere trasmessi a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 10bis - Mozione d'ordine

1. Per fondati motivi, sentiti i Consiglieri, il Presidente può comunicare una mozione d'ordine in apertura di seduta per variare, integrare, riformulare e/o riordinare l'Ordine del Giorno, senza necessità di delibera.
2. In ogni caso, eventuali documenti da deliberare dovranno essere tassativamente inviati almeno ventiquattr'ore prima della seduta da parte della Segreteria.

Art. 11 - Sede delle riunioni

Il Consiglio, nelle sedute svolte in presenza, si riunisce normalmente in un locale dell'Istituto, a meno che il Consiglio non deliberi di riunirsi all'esterno dei locali dell'Istituto.

Art. 12 - Pubblicità delle sedute

1. In conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio stesso, qualora ne facciano richiesta al Dirigente Scolastico.
2. Non possono assistere altre persone oltre ai Consiglieri quando si tengono discussioni e delibere riguardo a persone.

Art. 13 - Processo verbale

1. Di ogni seduta è redatto un processo verbale, a cura del Segretario, che deve essere depositato entro la seduta successiva e inoltrato ai Consiglieri contestualmente all'avviso di convocazione della seduta stessa, corredato di eventuali allegati.
2. Il verbale riporta l'esito delle votazioni nel loro complesso, senza riportare il voto dei singoli Consiglieri, fatte salve eventuali dichiarazioni di voto spontanee attinenti alla discussione.

Art. 13bis - Approvazione del verbale

1. All'inizio della riunione, il Presidente chiede ai Consiglieri se vi sono osservazioni sul verbale esposto. Se nessuno si pronuncia per proporre rettifiche, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale, si procede alla votazione in forma palese; eventuali richieste devono essere effettuate proponendo, anche per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale. Non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
2. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso ed esse vengono apportate sul verbale a cui fanno riferimento; la modifica del verbale viene riportata a margine o in calce al documento stesso ed è autenticata dalla firma del Segretario.

Art. 13ter - Pubblicità degli atti del Consiglio

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene pubblicato dalla segreteria sul sito web dell'Istituto e sul registro elettronico per renderlo visibile all'intera comunità scolastica. Una copia fisica di ciascun verbale viene conservata nell'ufficio del Dirigente Scolastico e/o in archivio. Le medesime disposizioni si applicano per i materiali e i documenti deliberati dal Consiglio.

Art. 14 - Facoltà di parlare

1. Il Presidente, in qualità di moderatore delle sedute, concede la parola ai Consiglieri su loro richiesta, garantendo l'ascolto di ciascuno prima della votazione su ogni argomento.
2. Non è consentito riaprire la discussione su un punto una volta conclusasi la votazione della delibera in merito o la trattazione del punto.
3. I Consiglieri intervengono nell'ordine in cui si sono iscritti a parlare; garante della tutela di quest'ordine è il Presidente.
4. I Consiglieri che manifestano l'intenzione di proporre la sospensione della seduta, una questione pregiudiziale o il richiamo al rispetto di norme, leggi o del presente Regolamento hanno la priorità sugli altri interventi.

Art. 15 - Consultazione degli organismi della scuola

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola.
2. Il Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori.

Art. 16 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le delibere devono essere adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi; le astensioni non vengono tenute in considerazione nel conteggio dei voti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
2. L'unica forma di votazione valida da parte dei Consiglieri è quella espressa di persona nel corso della votazione stessa; non è ammessa alcuna forma di delega.
3. Le votazioni sono effettuate di norma in forma palese peralzata di mano; vengono effettuate a scrutinio segreto ogni volta che si discute di questioni relative a singoli individui; forme diverse di votazione possono essere deliberate di volta in volta su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Art. 16bis - Votazioni asincrone per via telematica

1. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile la convocazione straordinaria del Consiglio, il Presidente, in accordo con tutti i Consiglieri, può disporre che una votazione si tenga per via telematica tramite la posta elettronica istituzionale del Liceo.
2. La Giunta dovrà predisporre il materiale da deliberare e inoltrarlo a tutti i Consiglieri, che provvederanno a esprimere il proprio voto, mettendo in copia tutti gli altri Consiglieri, entro il limite di tempo stabilito; qualora non dovesse pervenire il voto di qualche Consigliere, questo sarà escluso del conteggio dei votanti.
3. La votazione sarà verbalizzata dal Segretario nel processo verbale della seduta successiva.

Art. 16ter - Delibere su questioni economico- finanziarie

I Consiglieri che non hanno compiuto il 18° anno di età non hanno diritto di voto sulle delibere della Programmazione annuale, del Conto consuntivo e delle disposizioni in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui sopra e di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione.

Art. 17 - Sospensione della seduta

1. Qualora non sia possibile mantenere l'ordine di una seduta, il Presidente può decretare la sospensione della stessa.
2. Se il motivo di ciò è il comportamento del pubblico presente, il Presidente può disporre che il Consiglio si riunisca in forma privata.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 18 - Diritti dei membri del Consiglio

Tutti i membri del Consiglio possono:

- accedere liberamente agli uffici di segreteria, al fine di richiedere informazioni riguardo agli affari di competenza del Consiglio, ottenendo copia degli atti dell'organo e il materiale relativo alle delibere;
- effettuare richiesta di accesso agli atti dell'Istituto, qualora sia provato un interesse in merito, ai sensi della Legge n° 241/1990;
- intervenire durante le adunanze del Consiglio, nel rispetto delle norme del presente Regolamento;
- accedere all'albo e all'archivio degli atti del Consiglio;
- chiedere informazioni o spiegazioni al Presidente sull'esecuzione delle delibere;

- prendere visione dei verbali da approvare in sede di convocazione.

Art. 19 - Segreto d'ufficio

Tutti i Consiglieri sono soggetti all'obbligo di mantenimento del segreto d'ufficio per quanto attiene gli interventi, le dichiarazioni di voto e le votazioni con riferimento alle singole persone, fatto salvo quanto riportato nel processo verbale e il diritto di informazione sulla sostanza dei lavori del Consiglio.

Art. 20 - Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza (ad esempio la revisione dei Regolamenti), commissioni di lavoro che esprimano al loro interno almeno un rappresentante di ciascuna componente.
2. Le Commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.
3. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti e senza necessità di delibera del Consiglio, possono sentire esperti della materia di cui si occupano, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Revoca delle nomine

Qualsiasi nomina di competenza del Consiglio può essere revocata e riattribuita con maggioranza qualificata di due terzi dei Consiglieri.

Art. 22 – Procedure di revisione del Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato o integrato su proposta di almeno un terzo dei consiglieri in carica e con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; ciò è inoltre da intendersi come materia di competenza esclusiva del Consiglio di Istituto.

Art. 23 - Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto dal presente testo, si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi di riferimento.

VISTO

Francesca Bellini, Presidente del Consiglio di Istituto

Gabriele Manenti, Segretario del Consiglio di Istituto

Monica Sirtoli, Dirigente Scolastica